

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 22 febbraio 2023, n. 34

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 43,20 MWe, costituito da 12 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,6 MWe, sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) località "Cisterna - Posta Cisternola - Sterparo";**
- **di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto;**
- **del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (Cod. Id. 201700265).**

Società proponente WIND ENERGY CASTELLUCCIO S.r.l., con sede legale in Milano (MI), alla Via Ponte Vetro - 1, P.IVA 02217810684.

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55%", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati

- da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "*... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una*

valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

Rilevato che:

- La Società **Wind Energy Castelluccio S.r.l.**, ha richiesto a questa Regione, in data 16/04/2018 (acquisita al prot. n. 1664 del 20/04/2018), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 43,20 MWe nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), in località “Cisterna - Posta Cisternola – Sterparo”, nonché delle infrastrutture connesse site nel comune di Deliceto (FG);
- in ordine alle opere di connessione:
 - il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20180000268 del 16/01/2018 comunicava la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (cod. id.: 201700265);
 - la Società Wind Energy Castelluccio S.r.l. in data 22/03/2018 ha accettato la STMG indicata da Terna S.p.A.;
 - Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20180004991 del 25/06/2018 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
 - successivamente Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20220074658 del 01/09/2022, in riscontro alla nota della Regione prot. n. 7689 del 05/08/2022 rilevava che” *il valore di potenza dell’impianto di cui all’oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito ... è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente”;*
 - in relazione a quanto rilevato, il Proponente con nota pec del 06/09/2022 comunicava di aver avuto uno scambio di corrispondenza con Terna S.p.A. in cui si chiariva che “... *la possibilità di aggiornare il valore di potenza della STMG a quella in corso di autorizzazione potrà essere fatto a valle del rilascio dell’autorizzazione Unica ed in sede di richiesta di STMD (Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio), in quanto solo in questa fase si potrà avere certa la potenza autorizzata dell’impianto ...”;*
- successivamente, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili effettuata l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 2949 del 06/07/2018, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione allegata all’istanza; cui il Proponente, con nota pec del 31/07/2018 (acquisita al prot. n. 4011 del 07/08/2018), provvedeva;
- la società Istante in data 08/05/2018 presentava, presso il MATTM, oggi MASE, istanza ai sensi dell’art 23 del D.Lgs. n.152/2006, per l’avvio della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza nominale pari a 43,20 MW, da realizzarsi nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG); e con nota pec del 28/06/2022 (acquisita al prot. n. 5739 del 28/06/2022) trasmetteva il D.M. n. 183 del 11/05/2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologia (di seguito MITE) considerati:
 - il parere positivo con condizioni ambientali n. 3290 del 28/06/2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del succitato Decreto;
- Contestualmente la Società provvedeva al deposito del Piano Economico Finanziario asseverato ai sensi dell'art. 4 del L.R. 31/2008 e s.m.i. e comunicava la modifica della sola sede legale della società ora localizzata in Milano alla via Ponte Vetro, n. 1;
- il Servizio procedente, quindi, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 7689 del 05/08/2022, convocava per il giorno 06 settembre 2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. Nell'ambito di suddetta nota la Sezione procedente invitava la Società istante a voler provvedere: al deposito degli elaborati progettuali inerenti la soluzione (parte Utente e parte Rete) di connessione delle opere elettriche benestariato dal Gestore di Rete e della documentazione ex art. 4 della L.R. 31/2008 e s.m.i.; ad aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale; a trasmettere la dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U.;
- nel corso della seduta il rappresentante del Servizio Autorità Idraulica – Sez. di Foggia della Regione Puglia, in considerazione di quanto comunicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, richiedeva uno studio di compatibilità con i corsi d'acqua presenti, anche in relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 1675/2020. Sul tema si rilevava che, per quanto riguardava eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua, sarà necessario ottenere l'Autorizzazione Idraulica e, successivamente, concessione all'attraversamento da parte del Consorzio di Bonifica di competenza per i terreni ricadenti nel comprensorio di Bonifica, ovvero alla Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica per i terreni non ricompresi in detti comprensori di Bonifica. La seduta era aggiornata alla luce dell'impegno assunto dalla Società Wind Energy Castelluccio S.r.l. alla trasmissione ovvero al deposito della documentazione integrativa richiesta dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con la nota prot. n. 22949 del 01/09/2022 (acquisita al prot. n. 8500 del 01/09/2022), e dal rappresentante della Sezione Autorità Idraulica nel corso della seduta, e la riserva del rappresentante del Comune di Castelluccio dei Sauri di esprimere parere per la determinazione di misure di mitigazione ex D.M. 10/09/2010, da concordare con la società proponente;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 9024 del 12/09/2022, provvedeva a trasmettere la copia conforme del verbale della sopracitata seduta a tutti gli Enti interessati, e contestualmente convocava per il giorno 20/10/2022 la seconda riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza;
- il Proponente, in riscontro alle richieste di integrazioni/controdeduzioni formulate nel corso della seduta della Conferenza di Servizio del 06/09/2022, trasmetteva la documentazione suppletiva come di seguito elencata:
 - dichiarazione impegno nei confronti del Comune di Castelluccio dei Sauri all'adozione di misure compensative ex D.D. 10/09/2010, con nota pec del 18/10/2022 (acquisita al prot. n. 10607 del 18/10/2022);
 - studio idraulico integrativo, con nota pec del 27/09/2022 (acquisita al prot. n. 9645 del 27/09/2022);
 - riscontro alla nota pec Terna S.p.A. prot. n. 74658 del 01/09/2022, con nota pec del 06/09/2022 (acquisita al prot. n. 8737 del 06/09/2022);
 - nulla osta SNAM, prot. n. 1199 del 10/10/2022, con nota pec del 10/10/2022 (acquisita al prot. n. 10181 del 11/10/2022);
 - richiesta rilascio parere paesaggistico indirizzata alla Provincia di Foggia, con nota pec del 13/10/2022 (acquisita al prot. n. 10460 del 14/10/2022)
- contestualmente, con nota pec del 23/09/2022 (acquisita al prot. n. 9465 del 23/09/2022) la società Energie per il Futuro 2 S.r.l., alla luce di una dichiarata interferenza tra il progetto in argomento e il proprio impianto eolico in esercizio (cod. id. 3Q5UUI5) sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), chiedeva di poter partecipare alla convocata Conferenza di Servizi, diffidando la Regione Puglia al rilascio dell'Autorizzazione unica

ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto. La Società Wind Energy Castelluccio S.r.l. riscontrava con nota pec del 12/10/2022 (acquisita al prot. n. 10351 del 12/10/2022) affermando "... *In merito alle distanze esistenti tra gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori esistenti ed autorizzati presenti nell'area, si fa presente come le tavole di progetto, la relazione paesaggistica e lo Studio di Impatto Ambientale abbiano dato perfettamente conto della tematica tanto che l'iter di valutazione di impatto ambientale si è concluso positivamente con l'emanazione del Decreto VIA DM_2022-0000183 ...*". Pertanto il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 10597 del 18/10/2022, al fine di risolvere la eventuale interferenza fra l'Impianto della società EPF 2 S.r.l. con quello oggetto del presente procedimento invitava la succitata società EPF 2 S.r.l. a partecipare alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 20/10/2022;

- nel corso della seduta si prendeva atto di quanto comunicato dalla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con riferimento alla possibilità di manifestazione di una turbolenza connessa alla realizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero C6, nonché della disponibilità della società Wind Energy Castelluccio S.r.l. a garantire, nel caso di sussistenza di verificate interferenze, la possibilità di spostare e/o rinunciare alla realizzazione del succitato aerogeneratore C6. Contestualmente, si invitava il Comune di Castelluccio dei Sauri a voler individuare, puntualmente gli interventi di mitigazione ovvero la macro categoria di interventi di mitigazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010;

- successivamente, il Servizio Energie e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 11195 del 28/10/2022, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 20/10/2022, allegando il sopravvenuto parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 28724 del 25/10/2022 (acquisita al prot. n. 11041 del 25/10/2022). Da ultimo, la Regione Puglia, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, con nota prot. 18655 del 14/11/2022, trasmetteva il proprio parere favorevole di competenza;

- in seguito, il Comune di Castelluccio dei Sauri, con note prot. n. 5761 del 28/10/2022 (acquisita al prot. n. 11218 del 28/10/2022) e prot. n. 6442 del 12/12/2022 (acquisita al prot. n. 13871 del 12/12/2022), a firma dei medesimi soggetti delegati ad esprimere la posizione dell'Amministrazione nella riunione della Conferenza di Servizi del 20/10/2022, ribadiva il dissenso alla realizzazione dell'impianto in oggetto sulla base dei medesimi rilievi, approfondendoli, già promossi nel corso della citata seduta come riportati nella nota prot. n. 5625 del 20/10/2022 facente parte integrante e sostanziale del verbale trasmesso con la nota prot. n. 11195 del 28/10/2022. In riscontro alle citate note del Comune di Castelluccio dei Sauri perveniva una ulteriore comunicazione a firma del Sindaco, ovvero il rappresentante legale dell'Ente, che con nota prot. n. 6484 del 14/12/2022 (acquisita al prot. n. 14034 del 14/12/2022) informava il Servizio precedente che "... *la nota (...) pervenuta a Codesto Spettabile Ente, con il nostro protocollo n. 6442 del 12/12/2022, deve intendersi nulla e priva di effetti ...*" in quanto i firmatari "... *hanno agito senza una delega (...), né tantomeno in esecuzione di una delibera di giunta o delibera di consiglio ...*". In ultimo, la medesima Amministrazione comunale, con nota prot. n. 615 del 06/02/2023 (acquisita al prot. n. 2512 del 06/02/2023), ribadiva la necessità di tenere in considerazione "... *le indicazioni dettate in materia di inquinamento acustico dal D.M. del 1 giugno 2022 «Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici per il contenimento del relativo inquinamento acustico», specificato nella sopra citata nota pec del 12 dicembre 2022 ...*". In riferimento a tutto quanto fino ad ora emarginato dal Comune di Castelluccio dei Sauri, il Servizio precedente non può che ribadire quanto riportato nella seduta della Conferenza di Servizi del 20/10/2022 con stretto riferimento alle tematiche di carattere ambientale che hanno trovato composizione nel più volte citato D.M. n. 183 del 11/05/2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologia (ora dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del succitato Decreto, a cui l'Amministrazione comunale dovrà rifarsi;

- infine, con nota pec del 07/02/2023 (acquisita al prot. n. 2552 del 07/02/2023) la società Energie per il Futuro 2 S.r.l. (EPF 2 S.r.l.) informava il Servizio precedente di aver sottoscritto un accordo, con la società istante, teso a regolamentare e quindi a risolvere la segnalata interferenza fra l'aerogeneratore n. C6 della società Wind Energy Castelluccio S.r.l. e l'aerogeneratore della società EPF 2 S.r.l. autorizzato con D.D. 11/2016 della potenza pari a 0,99 MWe;

- a seguire, la Sezione Transizione – Servizio Energia a Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot.

n. 11195 del 28/10/2022, trasmetteva il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 20/10/2022; successivamente a tale data pervenivano i sotto elencati pareri:

- Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica – Sezione Lavori Pubblici - Struttura tecnica - Sede provinciale FG, prot. n. 18655 del 14/11/2022;
- Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 604 del 12/01/2023;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Bari, prot. n. 28724 del 26/10/2022.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

▪ Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Decreto Ministeriale n. 183 dell'11/05/2022, recante giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 3290 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, e riportate all'art. 2 del medesimo Decreto, alla luce della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022;

▪ Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 9611 del 02/09/2022, con cui richiamando le valutazioni già espresse in via endoprocedimentale alla Direzione Generale ABAP con nota prot.8782 del 22/10/2019, nell'ambito della Procedura di VIA ministeriale prescrive, ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva, quanto segue:

- *“... l'esecuzione di saggi archeologici, preliminarmente alla realizzazione delle opere, in corrispondenza del cavodotto esterno in località Pozzo Pascuccio e in corrispondenza dell'area della Stazione Elettrica RTN “Deliceto” da ampliare e dell'area della Stazione Elettrica di trasformazione in progetto, in località Masseria d'Amendola/Piano d'Amendola.*
- *... la convocazione di apposito tavolo tecnico con l'Amministrazione appaltante per definire le direttive del progetto dei lavori di scavo archeologico. Il progetto dello scavo archeologico dovrà essere redatto e sottoscritto, conformemente alle citate direttive di competenza di questo Ufficio, da una società incaricata dalla Stazione Appaltante con abilitazione OS 25. I curricula della società cui si intende affidare la progettazione e dei singoli professionisti incaricati per le indagini dovranno essere trasmessi a questo Ufficio, per verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, le specifiche esperienze e le capacità professionali coerenti con l'intervento ai sensi del DM 244/2019.*
- *... che tutti i lavori per la realizzazione delle opere previste dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.*
- *... che, qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.*
- *... di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori.*
- *L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio con un anticipo di almeno 15 giorni al fine di programmare eventuali sopralluoghi di personale tecnico. Al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi, dovrà essere inviata alla Scrivente la documentazione scritta, grafica e fotografica dell'intervento, in copia cartacea e digitale ...”.*

▪ Ministero delle Imprese del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 26212 del 22/02/2022, con cui rilasciava parere favorevole con prescrizioni, all'avvio della costruzione ed esercizio in AT preso atto della dichiarazione d'impegno del 09/02/2022 resa dalla Società Wind Energy Castelluccio S.r.l. “...

a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla «Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe» di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007» ...»; e nota prot. n. 83967 del 06/07/2022, con cui trasmette il nulla osta (TBA/DNT/4906/2022) alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 43,200 MWe denominato "Impianto Eolico Castelluccio", sito nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG), località "Cisterna, Posta Cisternola e Sterparo" e relative opere connesse anche nel comune di Deliceto, a condizione che:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Wind Energy Castelluccio S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara, in data 04/12/2018 al n. 3750/3 senza alcuna pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese del Made in Italy) dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933;

▪ Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota pec del 32602 del 06/10/2022, con cui segnalava con riferimento alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie la Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e rimandava al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta Direttiva direttoriale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

- la Società istante in data 23/08/2022 trasmetteva la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" del 22/03/2022 con la quale comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva direttoriale 11 giugno. In particolare dichiarava che: "Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area dei titoli minerari PECORARO - CANDELA ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari".

Pertanto si ritiene assolto da parte della Società l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

▪ Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione incendi, prot. n. 7388 del 11/05/2022, esprime parere favorevole con prescrizioni nel rispetto del DM 15/07/2014 e s.m.i., limitatamente alla progettazione antincendio per l'inserimento di n. 1 trasformatore elettrico MT/AT con potenza di 50 MVA;

▪ Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 14638 del 01/09/2022, comunica che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato ma che l'impianto interessa particelle intestate a Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, per le cui valutazioni e pareri rimanda al competente Consorzio di Bonifica;

▪ Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, UO Demanio Patrimonio – Parco Tratturi Foggia, prot. n. 11626 del 30/08/2022, riferisce che "... l'impianto di produzione è situato a circa 770 metri dal Regio Tratturello «Cerignola - Ponte di Bovino» n.51, con allargamenti viari temporanei in adiacenza al suddetto Tratturello. Tuttavia non si rilevano interferenze dirette dell'impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio ...";

▪ Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, nota prot. n. 7436 del 08/06/2022 con cui riferiva che in data 11/05/2022 è stato emanato il decreto positivo di provvedimento di compatibilità ambientale

D.M. n. 183. Il testo integrale del provvedimento corredato dei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3290 del 28/02/2020 e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022, acquisita al prot. n. 33841/MITE del 16/03/2022, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle valutazioni ambientali VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica (ora dell'Ambiente e Sicurezza Energetica) all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/itIT/Oggetti/Documentazione/1769/3131>;

▪ Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 14635 del 31/08/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

▪ Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica – Sezione Lavori Pubblici - Struttura tecnica - Sede provinciale FG, nota prot. n. 18655 del 14/11/2022 con la quale comunica che esaminati gli elaborati di progetto e le integrazioni presentate in sede di conferenza di servizio dalla Società proponente, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e dell'art. 57e 93 del R.D. n. 523/1904, con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

"1. i cavidotti (interni ed esterni all'impianto eolico), in corrispondenza delle interferenze e delle opere di attraversamento con i corsi d'acqua/reticoli idrografici, dovranno essere posati mediante tecnica T.O.C. alla profondità di posa non inferiore a m 2,5 (due/5) e nel caso in cui l'attraversamento da realizzare risulti prossimo ad opere idrauliche o opere d'arte, la profondità di posa non dovrà essere inferiore a 5 (cinque) metri dal fondo dell'alveo e mantenuta sino ai pozzetti laterali; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;

2. i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., dovranno essere realizzati rispettando la distanza minima di 10 metri dal piede esterno del ciglio spondale ovvero del piede arginale dei suddetti corsi d'acqua e comunque esterni alle aree allagabili in modo da garantire l'invarianza idraulica e la compatibilità con l'assetto idraulico attuale;

3. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;

4. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;

5. il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;

6. il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;

7. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;

8. sia elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo;

9. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;

10. siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche ...".

Contestualmente, precisava che per gli aspetti domenicali correlati alla occupazione permanente o temporanea di aree demaniali, ovvero per gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013, dovrà essere acquisita concessione, da parte del Consorzio di Bonifica di Competenza, per i terreni ricadenti in comprensorio di Bonifica, ovvero alla Regione Puglia Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idrauliche per i terreni non ricompresi in detti comprensori di Bonifica;

- Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. 9835 del 09/09/2022, attesta che, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG), di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., non risultano gravati da Uso Civico i terreni interessati dal progetto in oggetto;
- Regione Puglia - Sezione Risorse idriche, nota prot. n. 604 del 12/01/2023, con comunica che l'intera area "*... su cui insiste il parco eolico non ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1521/2022. Tanto premesso, questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:*
 - *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
 - *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016 ...";*
- Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali FG - Vincolo Idrogeologico, prot. n. 59705 del 12/09/2022, comunica che le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, non sono soggette a vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 precisando altresì che:
 1. siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro –geomorfologico;
 2. venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
 3. Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
 4. l'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
 5. sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
 6. che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;
 7. siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell'opera e alle fasi della cantierizzazione;
 8. sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante idonee soluzioni tecniche;
 9. sono fatti salvi gli aspetti urbanistico - edilizi di esclusiva competenza del Comune;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 28724 del 25/10/2022, con al quale alla luce della documentazione tecnica integrativa acquisita in riscontro alla richiesta formulata dalla medesima Autorità con il parere preliminare rilasciato con nota prot. n. 22949 del 01/09/2022 e preso atto delle risultanze

della "Nota integrativa allo studio idraulico" con relativi allegati cartografici, redatta dal progettista e datata Settembre 2022, all' interno del quale sono state condotte valutazioni e analisi di compatibilità delle opere di progetto e vengono illustrate le scelte tecniche adottate e le modifiche apportate al layout, esprime parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) per il progetto in argomento nel suo complesso, "... con la condizione vincolante che, in fase di progettazione esecutiva e/o realizzazione delle stesse opere, per le interferenze tra le opere di progetto e le aree disciplinate dalle NTA del PAI, siano attuate le precauzioni e accortezze finalizzate a garantire la sicurezza idraulica di tutti i manufatti da realizzare, previste negli elaborati "Relazione idrologica – idraulica", datato luglio 2019 e "Nota integrativa allo studio idraulico" datata Settembre 2022, adeguando allo scopo anche gli elaborati progettuali di riferimento.

Nello specifico, si ritiene necessario ribadire che:

- tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.I., sia sulla Carta topografica I.G.M. 1:25.000 e sia sulla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, da parte dei cavidotti elettrici interrati MT, da realizzare mediante tecnica TOC, così come previsti nella "Relazione Idrologica ed Idraulica" e nella "Nota integrativa allo studio idraulico", siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano, per quanto possibile, esterni alle aree a diversa pericolosità idraulica con $T_r = 200$ anni, individuate nella stessa Relazione Idrologica ed Idraulica, e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si dovrà ripristinare l'iniziale altimetria dei luoghi;
- siano attuate tutte le accortezze progettuali e le tecniche costruttive, per le diverse opere in progetto che ricadono nelle aree disciplinate ai sensi delle N.T.A. del P.A.I. , volte a mantenere l' invarianza idraulica dei luoghi.

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno raccomandare l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse, la cui ottemperanza resta a carico del soggetto proponente e la relativa verifica a cura dei soggetti/Enti competenti per legge:

1. le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica e le condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica/geomorfologica e/o mitigazione del rischio;
2. in fase di progettazione esecutiva siano attuati tutti gli approfondimenti di natura geologica e geotecnica previsti all' interno dello Studio di compatibilità geologica e geotecnica (Elaborato n. 0.8) integrativo del Progetto Definitivo, al fine di confermare le condizioni di stabilità geomorfologica rilevate nello stesso Studio in fase di progettazione definitiva, e consentire il corretto dimensionamento delle opere di fondazione delle strutture previste nel progetto;
3. il dimensionamento delle strutture in c.a. e metalliche e di quelle di fondazione degli aerogeneratori dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 17 gennaio 2018 - Norme Tecniche per le costruzioni);
4. sia garantita la costante manutenzione dei corsi d'acqua prossimi alle aree di intervento, con interventi di pulizia degli alvei di deflusso delle acque;
5. per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;
6. si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
7. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all' interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
8. il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia ...";

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 22431 del 19/10/2022, con cui esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, con le seguenti prescrizioni:

Rete idrografica: per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio (Torrente Carapellotto, Vallone Legnano), l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013;

Acquedotti rurali: l'elettrodotto di connessione degli aerogeneratori alla rete elettrica nazionale interferisce con gli acquedotti di "Pozzo Spagnuolo", realizzato da questo Consorzio su suoli asserviti al Demanio, e "Castelluccio dei Sauri" realizzato dalla Comunità Montana del Sub Appennino Meridionale, ceduto al Comune di Castelluccio dei Sauri e gestito da questo Consorzio. Entrambi gli acquedotti sono realizzati con tubazioni in pead; le interferenze rilevate sono di due tipi:

a) intersezioni : l'elettrodotto va installato al di sotto dell'acquedotto con un franco minimo di 50 cm. e va protetto meccanicamente con una tubazione in acciaio della lunghezza non inferiore a mi. 10,0;

b) parallelismi: l'elettrodotto va installato ad idonea distanza dall'acquedotto in quanto va salvaguardata la fascia di asservimento al demanio la cui larghezza è funzione del diametro delle tubazioni.

Rispetto all'elaborato 3.4 - Risoluzione tipo delle interferenze si rileva la necessità di apportare alcune modifiche al tipico dell'attraversamento (la copertura al di sopra delle tubazioni dell'acquedotto è mediamente di 1.20 ml., il franco netto deve essere portato a 50 cm., la protezione dell'elettrodotto normalmente affidata a tegolini in resina, in corrispondenza dell'attraversamento deve essere realizzata con tubazioni in acciaio di diametro idoneo per evitare il surriscaldamento dei cavi, della lunghezza non inferiore a mt. 10,0); fermo restando la necessità di adeguare i tipici di attraversamento alle prescrizioni innanzi riportate e che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni intestati al demanio (Acquedotto di Pozzo Spagnuolo), l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formalizzazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013;

- Provincia di Foggia, Settore assetto del Territorio e Ambiente Servizio Tutela del Territorio, prot. 51406 del 20/10/2022, con cui Il Responsabile del Procedimento dell'autorità provinciale trasmetteva la "Relazione Tecnica Illustrativa" redatta ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, con la quale la Commissione Paesaggio, pur rimandando alla competente Soprintendenza le valutazioni finali, "*... valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta ed indiretta con i contesti paesaggistici presenti, (...) ritiene di confermare il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS rimandando alla competente Soprintendenza le valutazioni finali ...*", reputando conclusivamente la localizzazione dell'intervento di che trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del PPTR che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali;

- Comune di Castelluccio dei Sauri, prot. n. 5625 del 20/10/2022, rilascia parere non favorevole per le seguenti motivazioni:

- Impatto Ambientale
- Impatto Acustico non aggiornato al decreto del 01 Giugno 2022
- Impatto Visivo
- Studio dell'Ombra
- Gettata massima delle pale di caso di rotture;
- Parametri di rilevazione del sistema di ghiaccio degli aerogeneratori.

Ove mai il parco eolico in progetto dovesse essere autorizzato, l'Amministrazione chiede sin da ora che le compensazioni ambientali e territoriali previste come per legge per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nella misura non inferiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivati dalla valorizzazione dell'energia prodotta annualmente dall'impianto.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Castelluccio dei Sauri con nota prot. n. 2934 del 28/06/2018 "... accertato che l'intervento ricade nella zona Agricola «E1» del vigente P.R.G. per cui, ai sensi dell'art. 33 delle norme tecniche esecutive del vigente P.R.G. ..." lo riteneva ammissibile, e pertanto esprimeva nulla osta all'intervento proposto nell'ambito del procedimento di V.I.A. di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con D.M. n. 183 del 11/05/2022 considerati:
 - il parere positivo con condizioni ambientali n. 3290 del 28/06/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
 - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022;rilasciava **giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni** riportate al successivo art. 2 del succitato Decreto;
- nell'ambito di suddetto decreto il Ministero ha puntualmente esaminato tutti i motivi di diniego espressi dal Comune di Castelluccio dei Sauri risolvendoli e individuando precise prescrizioni tecniche facenti parte integrante e sostanziale del parere n. 329 del 28/06/2020 (cfr. Condizione Ambientale n. 3) succitato.

RILEVATO che:

- la società Wind Energy Castelluccio S.r.l. con nota pec del 18/10/2022 dichiarava "*... in attuazione dell'all. 1, punto 14.15, e dell'all. 2 delle «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al D.M. 10/09/2010, ..., l'impegno a sottoscrivere, comunque prima dell'avvio dei lavori, una convenzione riguardo alle misure compensative a favore del Comune di Castelluccio dei Sauri, nelle misure di legge ...*";

Pertanto, alla luce della intervenuta L.R. 28/2022, che introduceva espressa previsioni sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ex D.M. 10/09/2010, la società Wind Energy Castelluccio S.r.l. dovrà attuare idonee misure di compensazione in favore del Comune di Castelluccio dei Sauri, alle condizioni economiche dalla stessa dichiarate, con favor verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio).

- Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto, prot. n. 31412 del 09/09/2022, non rileva motivi ostativi alla realizzazione del progetto in oggetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 24472 del 29/10/2018, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, prot. n. 49122 del 14/11/2018, esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;
 - tenuto conto che non è noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito

precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

▪ ENAC, prot. n. 107238 del 02/09/2022, rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico con le seguenti prescrizioni:

1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0108202\31-08-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-31/08/2022-0106254-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO - sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;

2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà

essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante

- ASL FG – Dipartimento Prevenzione, prot. n. 99926 del 04/10/2022, con cui conferma parere favorevole di cui alla nota prot. n. 86522 del 29/08/2022, per ciò che concerne l'aspetto igienico sanitario, a condizione che:
 - siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs. 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.ti Lgs. 116/2020 e 118/2020 in tema di gestione di rifiuti e, che vi sia aderenza alle prescrizioni contenute nei Regolamenti Regionali 26/05/2016, n°7 e 04/06/2015. n° 15 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
 - siano rispettate le distanze minime, non inferiori a 300 mt., da edifici e/o abitazioni singole, utili a far si che: non si manifestino fenomeni di Shadow - Flickering. vi sia sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento CEI EN 61400-11/A1. lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;
 - sia congiurato l'“effetto selva”. A tal uopo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all'ubicazione ossia: densità, land-use e land-form;
 - gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il “Consorzio obbligatorio degli oli esausti”, in ottemperanza del D.Lgs. 27/01/1992 n. 95 e s.m.i.;
 - Il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs. 09/04/2008, n°81), alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI;
- Snam Rete Gas S.p.A., prot. n. 1199 del 10/10/2022, rilascia nulla osta a condizione che:
 - l'inizio dei lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
 - dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
 - le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto: **“CANDELA-MANFREDONIA: TR. CANDELA – BORGO MEZZANONE”** DN 500 purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a:
 - **(tubo libero)** metri 1,50 (uno,cinquanta) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
 - **(tubazione protetta)** metri 0,50 (zero,cinquanta) distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate più vicine;
 - eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di rispetto (19,50 mt);
 - l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del ns. personale;

- resta inteso che, dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- eventuali opere che si rendessero necessarie per la messa in sicurezza del Vs. sottoservizio a fronte di nostri futuri interventi manutentivi sul gasdotto, saranno eseguite a Vs. cura e spese e previo accordi con l'Unità di Foggia;
- qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;
- Resta altresì inteso che la fascia asservita pari a metri 19,50 del nostro metanodotto dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il nulla osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte della Società di ripristinare i terreni allo stato "quod ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere; ritenendosi in ogni caso sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere in oggetto

▪ Terna S.p.A., prot. n. 74658 del 01/09/2022, richiama il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete già rilasciato con precedente nota prot. TERNA/P20180004991 del 25/06/2018 precisando che *"... il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente) ..."*.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

RILEVATO che:

- la Società istante con nota pec del 09/06/2022 (acquisita al prot. n. 8737 del 06/09/2022) comunicava di aver avuto uno scambio di corrispondenza con Terna S.p.A. nella quale chiariva che *"... la possibilità di aggiornare il valore di potenza della STMG a quella in corso di autorizzazione potrà essere fatto a valle del rilascio dell'autorizzazione Unica ed in sede di richiesta di STMD ..."*.

Pertanto la società Wind Energy Castelluccio S.r.l. dovrà in fase di rilascio della STMD adeguare la potenza richiesta a quella definitiva autorizzata ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, considerato che:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 14634 del 31/08/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 11629 del 11/11/2022, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Wind Energy Castelluccio S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- la Società Wind Energy Castelluccio S.r.l. con pec del 15/11/2022 (acquisita al prot. n. 12173 del 15/11/2022), comunicava l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale regionale dell'avviso di cui alla sopracitata nota prot. 11629 del 11/11/2022 e con nota pec del 15/11/2022 (acquisita al prot.

- n. 12167 del 15/11/2022) provvedeva alle pubblicazioni su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale;
- successivamente, con nota pec del 20/12/2022 (acquisita al prot. n. 14853 del 20/12/2022) trasmetteva in uno la nota del Comune di Deliceto, prot. n. 12060 del 15/12/2022, con la quale comunicava di aver ottemperato alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune degli atti ricevuti dal 14/11/2022 dal 14/12/2022, e la nota del il Comune di Castelluccio dei Sauri, prot. n. 6493 del 15/12/2022, con la quale comunicava di aver ottemperato alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune degli atti ricevuti dal 11/11/2022 dal 10/12/2022; in tutte le comunicazioni si attestava l'assenza di osservazioni alla suddetta procedura.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota n. 11629 del 11/11/2022, sono pervenute n. 4 pec di osservazione alla comunicazione succitata, due a nome del Sig. Michele Ciruolo (pec del 07/12/2022 acquisita al prot. n. 13735 del 07/12/2022, pec del 09/12/2022 acquisita al prot. n. 13767 del 09/12/2022); una a firma del sig. Generoso Ciruolo (pec del 09/12/2022 acquisita al prot. n. 13768 del 09/12/2022); nonché l'ultima a firma di molteplici soggetti interessati inviata in nome e per conto degli stessi dal sig. Pasquale di Flumeri (pec del 12/12/2022 acquisita al prot. n. 13854 del 12/12/2022) tutte aventi medesimo contenuto.

Questo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili trasmetteva, con nota prot. n. 14850 del 20/12/2022, le sopraccitate osservazioni alla società Wind Energy Castelluccio S.r.l. che con nota pec del 04/01/2023 proponeva puntuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Considerato che:

- la Società con nota del 31/01/2023 acquisita al prot. n. 1983 del 31/01/2023 trasmetteva:
 - ✓ numero 2 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"* in formato elettronico e 4 in formato cartaceo;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *"monumentali"* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- ✓ una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- ✓ attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ✓ quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1489 del 25/01/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 02/02/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 2043 del 02/02/2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo al fine di provvedere alla registrazione al repertorio tutt'ora in corso;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0044253 del 09/02/2023;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **43,20 MW**, costituito da n. **12 aerogeneratori**, della potenza uninominale pari a 3,60 MWe, da realizzarsi in agro di Castelluccio dei Sauri (FG) località "Cisterna - Posta Cisternola - Sterparo", posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Relazione sull'evoluzione dell'ombra indotta dall'impianto eolico di Castelluccio dei Sauri):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
C01	543680	4572790

C02	543071	4572444
C03	540854	4571043
C04	540260	4570602
C05	539688	4570193
C06	538402	4569440
C07	539693	4568996
C08	541485	4570014
C09	542279	457033
C10	543792	4571909
C11	541543	4568579
C12	541999	4569196

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201700265) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/105 kV nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG);
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
 - l'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico
in materia di Energie Rinnovabili"
arch. Brigitta Ieva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'.*

Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)’;

- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;*
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;*
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;*
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con D.M. n. 183 del 11/05/2022 il Ministero della Transizione Ecologia (di seguito MITE) considerati:
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 3290 del 28/06/2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del succitato Decreto a cui si rimanda;
- con riferimento alla procedura paesaggistica, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 51406 del 20/10/2022, trasmetteva la Relazione Tecnica Illustrativa ai sensi dell’art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii con la quale *“... valutando l’impianto nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l’interferenza diretta ed indiretta con i contesti paesaggistici presenti, questa Commissione Paesaggio ritiene di confermare il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS rimandando alla competente Soprintendenza le valutazioni finali ...”* pertanto ritenendo la localizzazione dell’intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del PPTR che disciplina i processi di trasformazione fisica e d’uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali;
- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 32602 del 06/10/2022 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Wind Energy Castelluccio S.r.l. in data 23/08/2022 provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell’art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, l’ENAC con nota prot. n. 0107238 del 02/09/2022, rilasciava il nulla osta con prescrizioni inerenti la modalità e il tipo di segnalazione ottico luminosa da apporre sul parco in progetto nonché le successive comunicazioni spettanti il proponente prima dell’entrata in esercizio dello stesso.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione *“Transizione Energetica”* nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e con la D.D. n. 26 del 09/02/2022 l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, è stato individuato quale responsabile del procedimento ex L. 241/1990 e s.m.i..
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** in data 02/02/2023

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1489 del 25/01/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** con sede legale in Milano (MI), Via Ponte Vetro, 1 – 20121, Cod. Fisc. e P.IVA 02217810684, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **43,20 MW**, costituito da **n. 12 aerogeneratori**, della potenza uninominale pari a 3,60 MWe, da realizzarsi in agro di Castelluccio dei Sauri (FG) località "Cisterna - Posta Cisternola - Sterparo", posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Relazione sull'evoluzione dell'ombra indotta dall'impianto eolico di Castelluccio dei Sauri):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
C01	543680	4572790
C02	543071	4572444
C03	540854	4571043
C04	540260	4570602
C05	539688	4570193
C06	538402	4569440

C07	539693	4568996
C08	541485	4570014
C09	542279	457033
C10	543792	4571909
C11	541543	4568579
C12	541999	4569196

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201700265) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/105 kV nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG);
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
 - l'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La società **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 1489 del 25/01/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni

dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

AR. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA
 - o alla Provincia di Foggia;
 - o al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - o alla Segretaria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - o al GSE S.p.A.;
 - o a InnovaPuglia S.p.A.;
 - o al Comune di Castelluccio dei Sauri (FG);
 - o al Comune di Deliceto (FG);
 - o all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - o a Terna S.p.A.;
 - o alla Società **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli